



Foto da motor1.com

L'evoluzione normativa relativa alla circolazione in Italia dei veicoli stranieri e il nuovo obbligo di registrazione al REVE

Il Decreto Legge n° 113/2018, convertito nella Legge 132/2018, ha subito in ambito italiano, una rivalutazione del suo intero impianto a seguito l'anno successivo del caso ARES (2019) n. 4793003, di rilevanza sovranazionale e relativo proprio alla circolazione di veicoli con targa straniera. L'adeguamento si è rivelato ancor più indifferibile ed urgente a seguito di una sentenza emessa dal più importante organo giurisdizionale a livello europeo.

La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia del 16 dicembre 2021 nella Causa C-274/20, ha evidenziato a chiare lettere l'illegittimità della legge Salvini censurando la normativa del nostro Stato. La Corte ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con l'art. 63, paragrafo 1

TFUE, Trattato Fondamentale Unione Europea, il quale vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

Per quanto sopra, a livello europeo, con l'art. 2 della Legge n° 238/2021 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020" il Legislatore nazionale è intervenuto modificando completamente le disposizioni inserite all'interno del D. Lgs. 285/1992 riguardanti le corrette modalità e le regole per la circolazione di alcuni veicoli immatricolati in uno Stato straniero e guidati nel nostro territorio. A decorrere dal 1 febbraio 2022, sono stati abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 C.d.S. che dal 2018 regolavano la materia veicoli stranieri circolanti in Italia. Commi che, caoticamente e non correttamente inseriti sin dall'inizio nell'art. 93, avevano introdotto un divieto assoluto (temperato da residuali eccezioni) di circolare nel nostro Stato con un veicolo immatricolato in Paese straniero da parte di soggetti residenti in Italia da oltre sessanta giorni. Il ridisegnato art. 93 finalmente continua oggi a disciplinare solo l'immatricolazione dei veicoli con targa italiana. Per la precisione le nuove regole si applicano, per dettato normativo, esclusivamente ai seguenti veicoli: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi compresi i semirimorchi.

Resta completamente fuori dalla novella qualsiasi altra tipologia di veicolo o dispositivo eventualmente immatricolato all'estero: velocipedi a pedalata assistita, risciò, monopattini elettrici, *hoverboard*, *monowhell*, *segway*, ciclomotori, macchine agricole ed operatrici e veicoli a trazione animale.

Nella riscrittura del Codice della Strada vengono aggiunti *ex novo* l'articolo 93-bis e il nuovo comma 4-ter all'interno del 94; l'articolo 132 (che dal codice del 1992 risaliva come struttura e impostazione addirittura

al precedente Codice del 1959) viene completamente sostituito e riscritto, così come è stato rivisitato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 196 C.d.S. per adeguare la responsabilità solidale dei conducenti dei veicoli immatricolati all'estero al nuovo assetto normativo.

Il ricostruito art.132 C.d.S. titolato "Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia" regola e disciplina la circolazione internazionale in Italia, ovvero quella situazione dove non sussiste nessun legame con il nostro territorio né per chi conduce i veicoli né per chi ne è proprietario, le quali due figure, per l'applicabilità della norma, devono essere sempre congiuntamente residenti anagraficamente all'estero perché se uno dei due soggetti avesse la dimora abituale in Italia si ricadrebbe nella disposizione del neo introdotto 93-bis C.d.S.

Oggi l'art. 93-bis rubricato: "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia" invece, regola la circolazione in esterovestizione. Disciplina quella situazione in cui sussiste la conduzione di veicolo immatricolato in Stato straniero che circola in Italia in quanto il conducente e/o il proprietario risultano residenti nel nostro Stato e quindi esiste, a differenza del 132 C.d.S., solamente il legame anagrafico e non più la relazione con la residenza normale prevista nell'art. 118 bis CdS che resta valida esclusivamente per le patenti e i titoli abilitativi stranieri alla guida.

Per l'applicazione del 93-bis è sufficiente una delle seguenti ipotesi: o il proprietario è residente in Italia e il conducente residente all'estero o è residente in Italia il conducente con proprietario residente in Stato straniero oppure entrambi i soggetti residenti in Italia. Effettivamente la rubrica dell'art. 93-bis per come titolata, a una lettura non combinata con l'intera trasversale disciplina introdotta, può risultare fuorviante perché si riferisce espressamente a veicoli esteri condotti da residenti in Italia. In realtà, come visto sopra, le situazioni contemplate nell'ambito di applicazione risultano essere più ampie e diversificate.

Lo spartiacque tra i due articoli di riferimento non è da ricercarsi nel paese straniero di immatricolazione UE/SEE/EXTRASEE ma nella residenza in Italia o all'estero del conducente/proprietario.

I nuovi articoli non hanno avuto bisogno di decreti attuativi e quindi sono risultati essere delle norme direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico.

Vi è stata però, per scelta del Legislatore, una differenza temporale per l'entrata in vigore: l'articolo 93-bis in generale, esclusi i commi 2 e 3, il 132 e il 196 CdS, risultano vigenti dal 1 febbraio 2022, mentre l'art. 93-bis co 2 e 3 e di riflesso il nuovo co 4 ter dell'art. 94, strettamente collegato al precedente (documento avente data certa e registrazione al PRA), hanno visto validità posticipata dal 19 marzo 2022.

Mentre per il proprietario di veicoli esteri residente in Italia è stata imposta necessariamente una misura molto restrittiva (reimmatricolazione del suo veicolo nei tre mesi dall'acquisto della residenza anagrafica), per tutti gli altri casi di conduzione o disponibilità del veicolo estero da parte di residenti in Italia, sono stati previsti solo adempimenti amministrativi e burocratici che non incidono sulla reimmatricolazione del veicolo.

In particolare, per il residente in Italia che conduce il mezzo e diverso dall'intestatario, sussiste obbligo di adeguata documentazione del titolo del possesso. Invece, per quanto ci riguarda da vicino in questo commento, per il residente in Italia che ha la disponibilità del veicolo per un periodo maggiore ai trenta giorni l'anno, è stato previsto il nuovo obbligo di registrazione in un elenco pubblico, di inedita creazione, tenuto e gestito dal PRA.

Tale obbligo, frutto dell'ultima riforma del 2021, non si pone in contrasto con la normativa UE in materia di libera circolazione o libero scambio di merci e veicoli. Dal 1 febbraio al 18 marzo 2022, la circolazione di veicoli esteri senza documenti è stata considerata libera e priva di sanzioni. Ugualmente, gli obblighi di registrazione all'ACI/PRA e le relative sanzioni si sarebbero dovute applicare dal 19 marzo 2022.

Prima di tale data chi non era proprietario ha potuto circolare liberamente senza aver provveduto alla registrazione. In realtà, essendo il 19 marzo un sabato, è intervenuta il giorno 16 marzo la nota chiarificatrice dell'ACI, che ha comunicato di posticipare a lunedì 21 marzo l'inizio effettivo dell'obbligo di registrazione, pena possibili sanzioni.

L'ACI, Automobile Club d'Italia in data 16 marzo 2022 ha diramato una seconda breve circolare, dopo quella più cospicua del giorno prima, per esplicitare le formalità e tutte le novità di questa nuova sezione del PRA.

L'obbligo di registrazione del veicolo estero al REVE può essere effettuato indifferentemente o allo sportello degli uffici del PRA tramite prenotazione, oppure allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

A seguito della registrazione dell'istanza prodotta, verrà rilasciato un foglio-ricevuta attestante il tipo di veicolo, la targa estera e la nazione collegata, un codice identificativo per riconoscere il veicolo per i vari adempimenti amministrativi e un QR Code per verificare i dati riprodotti sull'attestazione.

La scansione del codice QR permette alle pattuglie di polizia stradale, al momento del controllo, la visualizzazione digitale sul dispositivo dell'attestazione presentata cartacea. Infatti, con il collegamento all'indirizzo dei servizi ACI/Consulta e inserendo un codice di accesso di 22 caratteri alfanumerici riportato sul foglio REVE è possibile verificare l'autenticità dell'attestazione stessa consentendo anche la consultazione del Certificato di Proprietà Digitale relativo al veicolo.

L'obbligo di iscrizione al REVE, come riportato nel



Foto da Motoribox.com

comunicato dell'ACI risulta per:

a) soggetti italiani o stranieri residenti anagraficamente nella nostra penisola che a vario titolo hanno a disposizione veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato straniero per un periodo superiore a 30 giorni anche non continuativi nell'anno solare.

L'utilizzo dovrà essere comprovato da un documento riportante data certa sul quale dovrà essere indicata anche la durata precisa dell'uso.

b) veicoli immatricolati all'estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un'azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo (da intendersi chiaramente non come sinonimo del primo ma come Stato vicino facilmente raggiungibile) con l'Italia o a lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno dei due Stati, cosiddetti soggetti "frontalieri".

Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non contigui, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempistiche piuttosto celeri quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Liechtenstein, la Croazia.

Per queste casistiche comprese nella lettera a) le sanzioni previste nel 93-bis co 9 sono direttamente contestabili al conducente che circola con veicolo non registrato nell'apposita sezione o che non abbia comunicato le variazioni della disponibilità, della residenza o della sede. Infatti, in mancanza di documento a bordo o registrazione la disponibilità del veicolo si considera in capo allo stesso conducente.

Per le casistiche evidenziate nella lettera b) le sanzioni previste nel co 7 sono, diversamente, addebitabili direttamente al proprietario che permette la circolazione del veicolo decorsi 60 giorni dall'acquisto dello stesso senza aver effettuato tale registrazione obbligatoria.

Al REVE dovranno essere registrate tutte le seguenti operazioni: la registrazione e la cancellazione per fine disponibilità sia in caso di anticipo che al termine del periodo previsto, la variazione di residenza o sede (e in questo caso deve provvedere all'annotazione chi ha la disponibilità del veicolo) e la proroga di utilizzo dello stesso mezzo.

L'art. 93-bis C.d.S. co 2 prevede un termine di tre giorni per chiedere l'annotazione del cambio di disponibilità del veicolo, mentre non cristallizza un termine entro cui deve essere chiesta l'annotazione del cambio di residenza o di sede. Pertanto, tali richieste di modifica devono obbligatoriamente essere presentate contestualmente al momento in cui si formalizza il cambio. La conseguenza giuridica è che in mancanza potranno essere applicate direttamente le sanzioni collegate alle violazioni accertate.

Il Ministero dell'Interno, nella nota chiarificatrice, ha ritenuto che su richiesta dell'interessato la registrazione possa essere effettuata ugualmente anche se la disponibilità sia non superiore a trenta giorni.

L'obbligo di registrazione è previsto nell'art. 93-bis co 2, secondo periodo, che recita: "Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di tren-

ta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all'art. 94 comma 4-ter C.d.S.

Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo".

Importante è anche l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 93-bis che evidenzia come per l'intero periodo di durata della registrazione nell'albo, a tutti i veicoli con targa estera si debbano applicare le identiche disposizioni del C.d.S. previste per i veicoli italiani.

Eccezionalmente, quindi, rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 207 non è previsto in caso di violazione il pagamento *brevis manu*, ma si applica la disciplina propria dell'art. 202 come per tutti i veicoli immatricolati in Italia.

Anche il comma 3 dello stesso nuovo articolo, che rimanda espressamente al comma 2, e con uguale data posticipata di inizio vigenza, sottolinea che i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante, e che circolano con veicoli di loro proprietà e immatricolati in uno di questi Paesi stranieri, hanno l'obbligo di registrazione con le medesime modalità sopra descritte entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio.

Il comma 9 dell'art. 93-bis, che contiene l'apparato sanzionatorio per le violazioni del co 2, secondo periodo, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria, nel minimo edittale di 712 euro, colui che circola con un veicolo per il quale non sia stata effettuata la registrazione obbligatoria o non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità nel termine perentorio di tre giorni o il trasferimento di residenza o di sede.

Il documento di circolazione deve essere ritirato immediatamente al momento dell'accertamento della violazione da parte della pattuglia operante e può essere reso solamente dopo l'adempimento delle prescrizioni non ottemperate.

Le sanzioni previste per la violazione del comma 3 si trovano, invece, all'interno del co 7 del 93-bis che espressamente rimanda alla circolazione in violazione di tale disposizione. Quindi, nel caso di mancata registrazione dei loro veicoli da parte dei lavoratori subordinati o autonomi, il proprietario del veicolo è sanzionato con una cifra di 400 euro. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione, effettua il sequestro ex art. 213 CdS e intima all'intestatario di provvedere alla registrazione prevista nel comma 2. In alternativa alla registrazione al REVE, l'intestatario

del documento può richiedere di lasciare per la via più breve il nostro Stato per raggiungere i transiti di confine.

Secondo le disposizioni dell'articolo 93-bis co 5 non sono invece obbligati a registrare il veicolo estero al REVE tutti i soggetti dell'elenco contenuto nelle cinque lettere dalla a) alla e) e per il co 6 ugualmente esiste esclusione dalla registrazione per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli di San Marino e nella disponibilità di imprese con sede in questo Stato con le quali son legati da un rapporto di lavoro.

In realtà poi nella nota dell'ACI nella parte relativa a chi non è obbligato all'iscrizione nell'apposita sezione viene fatto un copia incolla di quanto disposto ed elencato nei commi 5 e 6 ma resta fuori la lettera e) se il proprietario del veicolo residente all'estero sia presente a bordo del veicolo. Questo in quanto, essendo a bordo il proprietario, viene data una delega implicita alla conduzione del veicolo.

I veicoli stranieri registrati nel REVE, come da regola generale, dovranno essere coperti dalla copertura assicurativa attraverso la "carta verde" ovvero mediante una polizza stipulata con compagnia che opera in Italia o con una polizza temporanea di frontiera. Per i veicoli esteri immatricolati in uno Stato in cui vige la "copertura presuntiva" e per la quale non c'è alcun obbligo di documentare la copertura assicurativa, è ancora in corso un approfondimento e in attesa di eventuali indicazioni differenti, il Ministero attenziona gli organi accertatori ad evitare qualsiasi azione sanzionatoria.

E visto che di realtà straniera si parla, citando il francese *réve*, sogniamo davvero che attraverso l'introduzione del REVE, quale nuovo strumento di monitoraggio e di azione, si possa finalmente complicare la vita ai così detti "furbetti delle targhe" straniere circolanti in Italia, limitando quindi anche truffe e raggiri collegati che ormai da tempo, considerata l'incidenza statisticamente significativa, costituiscono un fenomeno preoccupante. Quindi, concludo auspicando che si realizzi il *réve*, come nelle intenzioni del Legislatore, in modo che siano garantiti sui veicoli stranieri accertamenti precisi su strada e sanzioni certe per i trasgressori.

Ma ad oggi, ancora qualcosa da rivedere sicuramente rimane...

***Commissario Polizia Municipale di Firenze**